

FAQ IN MATERIA DI DIRITTO INDUSTRIALE, DIRITTO SOCIETARIO /COMPLIANCE, DIRITTO COMMERCIALE

L'attività di consulenza che l'Associazione da sempre svolge nei confronti dei propri Associati ci ha consentito di intercettare numerosi interrogativi su specifici contesti di applicazione delle normative vigenti e altrettante richieste di chiarimenti per risolvere situazioni legate alla operatività quotidiana.

Nella convinzione che molte aziende condividano, a prescindere dal contesto industriale/commerciale in cui sono inserite, i medesimi dubbi o incertezze, abbiamo pensato di riportare una sintetica lista di domande e relative risposte, che possano assurgere alla definizione di "domande frequenti" o FAQ.

Va da sé che tale elenco non può considerarsi esaustivo per tutti gli interrogativi che si presentano e si presenteranno ai nostri Associati, ma riteniamo possa costituire un interessante punto di partenza, se non addirittura una piattaforma su cui sviluppare una comune crescita cognitiva.

L'Associazione rimane naturalmente e come sempre, a disposizione per fornire tutte le ulteriori risposte alle domande che non sono ancora inserite in queste nostre FAQ e per eventuali approfondimenti.

FAQ DIRITTO INDUSTRIALE

BREVETTI

1. Che cos'è un brevetto?

Il brevetto è un titolo che conferisce la facoltà esclusiva di attuare l'invenzione oggetto del brevetto e di trarne profitto nel territorio dello Stato. Ad esempio, se l'invenzione è un prodotto, tale diritto vieta ai terzi di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare il prodotto stesso.

2. Che cos'è un'invenzione oggetto di un brevetto?

La normativa definisce l'invenzione come una soluzione tecnica ad un problema tecnico, a patto che sia nuova, che implichi un'attività inventiva e che possa avere un'applicazione industriale. L'invenzione è nuova se non è già presente nello stato dell'arte ed è inventiva se, per una persona esperta del settore, non risulta ovvia rispetto allo stato dell'arte.

3. Che cos'è un brevetto per modello di utilità?

È un titolo che protegge i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, strumenti, utensili o, in generale, ad oggetti di uso. In tal senso, i nuovi modelli consistono in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.

4. Che differenza c'è tra un brevetto per invenzione e un brevetto per modello di utilità?

Tra le differenze principali, segnaliamo che a tutela del modello di utilità è inferiore (10 anni) rispetto a quella del brevetto per invenzione (20 anni) e che il modello di utilità è riconosciuto solo in alcuni Paesi esteri (ad esempio, Francia, Germania, Spagna, Cina, Giappone). Inoltre, in Italia il brevetto per invenzione è sottoposto ad un esame di merito da parte dell'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), mentre il modello di utilità no.

5. La mia idea è brevettabile?

Le idee, di per sé, non possono essere oggetto di alcun brevetto, solo le forme di attuazione di un'idea, ovvero le invenzioni. La normativa brevettuale, tuttavia, esclude alcune tipologie di invenzioni quali, ad esempio, le teorie scientifiche, le tecniche di trattamento del corpo umano, i giochi e il software inteso come insieme di righe di codice.

6. Come posso ottenere un brevetto per la mia invenzione?

Il brevetto viene rilasciato dall'Ufficio Brevetti nazionale a seguito del deposito e dell'esame di una domanda di brevetto. La domanda deve contenere una descrizione dettagliata della forma di attuazione dell'invenzione, alcuni disegni esplicativi, e deve concludersi con una o più rivendicazioni.

7. Quali caratteristiche deve avere l'invenzione per essere tutelabile tramite un brevetto?

Una invenzione deve essere nuova, originale e applicabile industrialmente. In particolare, per novità si intende che non esista qualcosa di identico nello stato dell'arte, mentre per originalità si intende che le differenze dell'invenzione rispetto allo stato dell'arte non siano ovvie.

8. Cosa sono le rivendicazioni di un brevetto?

Le rivendicazioni definiscono l'ambito di protezione di un brevetto e contengono le principali, ed essenziali, caratteristiche tecniche dell'invenzione.

9. Basta un solo brevetto per proteggermi in tutto il mondo?

Purtroppo, no. Ogni titolo brevettuale ha solo una copertura nazionale relativa al paese in cui tale brevetto è stato rilasciato. Ad esempio, un brevetto italiano consente al titolare di impedire a terzi di sfruttare economicamente (produzione, commercializzazione, pubblicità ed importazione) in Italia l'invenzione oggetto della privativa.

10. Una volta ottenuto il brevetto c'è una Autorità che controlla autonomamente che la mia invenzione non venga usata da altri?

La tutela della propria innovazione e l'attivazione delle misure di protezione spettano al Titolare del brevetto.

11. Quanto costa depositare una domanda di brevetto?

Le tasse di deposito per una domanda di brevetto in Italia sono estremamente ridotte. Le tasse nelle altre nazioni sono variabili e devono tenere conto delle fluttuazioni della valuta. Nel caso si affidi ad un Consulente in Proprietà Industriale questa procedura, andranno tenuti in considerazione anche i relativi costi.

12. Come faccio a sapere se il brevetto del mio concorrente è valido?

Un brevetto potrebbe essere invalido se fossi in grado di dimostrare, mediante documentazione di tecnica nota, che l'invenzione non presenta i necessari requisiti. Inoltre, un brevetto potrebbe essere decaduto per il mancato pagamento delle relative tasse di mantenimento.

13. Come faccio a sapere se il mio dispositivo/prodotto/procedimento è a rischio di interferenza?

È necessario valutare l'ambito di protezione del brevetto analizzando il contenuto delle rivendicazioni.

14. Cosa significa ricerca di anteriorità?

Le ricerche di anteriorità sono ricerche effettuate nello stato dell'arte per verificare se una invenzione possa essere considerata nuova ed originale. Solitamente sono effettuate nelle banche dati contenenti tutti i titoli brevettuali pubblicati in qualsiasi nazione del mondo. Possono essere effettuate sulla propria invenzione prima del deposito di una domanda, o sull'invenzione oggetto di un brevetto per verificarne la validità.

15. Dove posso fare una ricerca di anteriorità?

Esistono numerose banche dati professionali, ma quasi ogni Ufficio Brevetti nazionale rende disponibile una sua banca dati. Tra quelle più conosciute e facilmente consultabili:

- <https://worldwide.espacenet.com/> - EPO Worldwide
- <https://register.epo.org/regviewer?lng=en> - EPO EP Register
- <https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf> - WIPO Worldwide
- <https://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-bool.html> - USA Patents
- <https://appft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-bool.html> - USA Patent Applications
- www UIBM.gov.it/bancadati - Italia

16. Una volta depositata la domanda di brevetto in Italia, posso estenderla in altri Paesi?

Sì, ma non occorre farlo contemporaneamente al primo deposito. Infatti, la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale consente al richiedente di depositare altre domande all'estero sulla stessa invenzione entro 12 mesi dalla data di primo deposito.

17. Cosa succede se non rispetto il termine dei 12 mesi dal deposito della prima domanda italiana (cfr. Faq 16)?

Il mancato rispetto dei termini non consente di rivendicare la data di deposito della prima domanda come data di priorità della mia domanda all'estero. Questo implica che qualunque eventuale divulgazione dell'invenzione intercorsa in quei dodici mesi entra a far parte dello stato dell'arte e quindi priva la domanda all'estero del necessario requisito di novità.

18. Una volta depositata la domanda di brevetto quando iniziano i miei diritti?

I diritti nascono con il deposito della domanda, e la domanda esercita la sua tutela nella nazione in cui viene depositata. In alcuni paesi è necessario attendere la concessione del brevetto per poter iniziare eventuali azioni giudiziarie contro potenziali contraffattori. In altri paesi, come l'Italia, è possibile attivarsi già con la sola domanda. Naturalmente, il Giudice si riserverà di valutare l'esistenza dei necessari requisiti di brevettabilità della domanda di brevetto prima di emettere la sentenza.

19. Ho depositato la mia domanda di brevetto in Italia e ho iniziato a vendere la mia invenzione. Dopo qualche mese, scopro che un mio concorrente produce e vende la mia invenzione in un'altra nazione. Come posso tutelarmi?

È necessario che, quanto prima e comunque entro e non oltre i 12 mesi dal deposito in Italia, depositi anche una domanda di brevetto in quella nazione ed avvisi il potenziale contraffattore del deposito effettuato.

20. Il Software è brevettabile?

Si veda la domanda 4 nella sezione “Diritto d’Autore”.

21. Che cos’è un Certificato Supplementare di Protezione di un brevetto?

Il Certificato di Protezione Supplementare (SPC) è disciplinato dal Regolamento UE 469/2009 e consente di prolungare fino a un massimo di 5 anni la normale durata di un brevetto che protegge il principio attivo di un medicinale, un processo di fabbricazione di tale principio attivo oppure un suo impiego in ambito farmaceutico. Questa particolare misura è derivata dal fatto che un farmaco deve ottenere un’autorizzazione di un ente regolatorio (AIFA, EMA) prima di poter essere messo in commercio e per ottenere tale autorizzazione è normalmente necessario condurre studi clinici che possono durare diversi anni.

*** *** ***

DESIGN

1. Quali caratteristiche deve possedere il mio design per poter essere tutelato in Italia e/o in Europa?

Per poter essere protetto il design deve soddisfare due requisiti: novità e carattere individuale. Per novità si intende, ovviamente, che non deve esistere un altro design già divulgato al pubblico che risulti identico al mio. Per carattere individuale si intende che il mio design deve suscitare, in un utilizzatore informato, un’impressione generale significativamente differente dall’impressione generale che suscita un design già divulgato. È sull’interpretazione dei termini “impressione generale”, “significativamente” e “utilizzatore informato” che spesso si basa l’esito di un eventuale contenzioso.

2. Come verifico la (non) confondibilità di un mio prodotto con un design di un concorrente?

Per una prima verifica, si possono utilizzare le seguenti banche dati:

<https://euipo.europa.eu/eSearch/#basic> – EUIPO Database

<https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome#/dsview> – EUIPO Worldwide

<http://euipo.europa.eu/designclass/> – EUIPO classificazione

<https://www3.wipo.int/designdb/en/index.jsp> – WIPO Global

<https://www3.wipo.int/designdb/hague/en/> – WIPO Int. Designs

<https://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-bool.html> – USA Patents/Design

www.uibm.gov.it/bancadati – Italia

Una volta identificato uno o più design registrati simili al mio prodotto, è consigliabile rivolgersi a un consulente in Proprietà Industriale per avere maggiori indicazioni sul rischio di confondibilità.

3. Che cos'è un Design Comunitario Non Registrato?

Il Consiglio dell'Unione Europea ha introdotto uno strumento che concede una tutela, immediata e temporanea, anche per quei design (disegni o modelli) che non sono stati sottoposti ad una registrazione, ma che sono stati divulgati e cioè messi a disposizione del pubblico. La divulgazione deve essere avvenuta all'interno dell'Unione Europea e deve essere tale da consentire agli ambienti specializzati del settore di venirne a conoscenza (fiere, esposizioni, saloni, ecc.).

Come indica il termine, il design non deve essere sottoposto ad un iter di registrazione, ma, in caso di attivazione o contestazione, il designer deve poter dar prova della data certa di avvenuta divulgazione.

4. Quali sono le differenze tra un Design Comunitario Registrato e uno Non Registrato?

Le principali differenze consistono ne:

- la durata, che per il design non registrato è di 3 anni a partire dalla data certa di divulgazione, mentre per quello registrato può arrivare fino a 25 anni dalla data di deposito della domanda; e
- il diritto conferito, che per il design non registrato è limitato alle sole copie del disegno o modello, mentre per il design registrato è legato all'impressione generale che suscita ad un utilizzatore informato.

*** *** ***

KNOW HOW e SEGRETO

1. Come posso tutelare il know-how che detiene la mia azienda?

La normativa italiana (Codice della Proprietà Industriale) prevede una specifica tutela per tutte le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, che abbiamo le seguenti caratteristiche:

- siano segrete, nel senso che non siano già note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore;
- abbiano un valore economico in quanto segrete; e
- siano sottoposte, da parte dell'azienda che le detiene, a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Le informazioni e le esperienze devono essere formalizzate – indifferentemente se su un supporto analogico o digitale – e conservate in azienda mediante le suddette misure di secretazione.

2. Quali strumenti posso utilizzare per garantire la segretezza delle informazioni riservate rilevanti per l'attività dell'impresa?

L'art. 98 CPI ci dice che il segreto commerciale è tale se "... tali informazioni:

c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete".

Il titolare del segreto deve dimostrare di aver posto in essere delle misure (tecniche ed eventualmente legali) idonee a prevenire la sottrazione delle informazioni costituenti il segreto da parte di terzi o la divulgazione *urbi et orbi* di tali informazioni.

Di seguito alcuni strumenti utili a garantire la segretezza delle informazioni rilevanti della mia azienda:

- identificare le informazioni che costituiscono il «segreto commerciale» (classificazione e rubricazione dei dati);
- definire modalità di accesso selettive al segreto commerciale;
- approntare firewall fisici e/o software per l'accesso alle informazioni riservate;
- inserire, in ciascun contratto di lavoro dipendente, nei contratti con i clienti e fornitori, specifiche clausole di riservatezza;
- utilizzare gli accordi di riservatezza;
- implementare una policy interna.

*** *** ***

MARCHI

1. È importante che io registri il mio marchio?

Un marchio può essere usato anche senza registrazione. Tuttavia, la sua registrazione è importante per la dimostrazione dei relativi diritti d'uso.

2. Quali aspetti devo considerare prima di registrare il mio marchio?

Una volta individuato il marchio che vorrei registrare, devo identificare le classi merceologiche in cui depositarlo, sulla base dei prodotti / servizi su cui attualmente e nel prossimo futuro ho intenzione di apporre il mio segno distintivo.

Quindi, è opportuno verificare se quel marchio o un marchio simile è già stato registrato e/o utilizzato da qualcun altro nel Paese e nelle classi d'interesse.

3. Quali banche dati posso utilizzare per fare una prima ricerca di similitudine del marchio?

Posso utilizzare la banca dati dell'EU IPO o TMview. È consigliabile eseguire la ricerca in modalità "ricerca avanzata".

4. Quando un marchio è distintivo?

I criteri per determinare la distintività di un marchio sono due:

- a) il marchio non deve essere descrittivo (cioè non deve descrivere il prodotto/servizio su cui è apposto in quanto, diversamente, non potrebbe essere distinto dal prodotto/servizio stesso) o non deve essere costituito da segni di uso comune nel linguaggio; e
- b) il marchio deve differenziarsi (non deve essere identico o simile) da marchi preesistenti in pari classe in quella nazione.

Mentre il criterio di cui alla lettera a) è verificato dagli Uffici Marchi di quasi tutti i paesi (compresa l'Italia), il criterio b) è verificato solo da alcuni (per esempio, non dall'Italia).

Si noti che un marchio già registrato perde la sua capacità distintiva se per inattività del suo titolare tale marchio diventa una denominazione generica del prodotto/servizio stesso (si pensi a: "scotch" della 3M, "velcro" della Velcro, "Moka" della Bialetti, "cellofan" della Cellofan, "rimmel" di Eugene Rimmel, ecc.).

5. Come faccio a registrare il mio marchio?

Un marchio viene rilasciato dall'Ufficio Marchi nazionale a seguito del deposito e dell'esame di una relativa domanda di registrazione. La domanda deve contenere la descrizione e/o l'immagine del segno distintivo per cui chiedo la tutela. Ulteriori indicazioni sono rinvenibili sul sito UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi).

6. Registro il nome o il logo?

Le due registrazioni possono essere autonome o indipendenti, depositando rispettivamente un marchio denominativo ed un marchio figurativo, oppure combinati in un unico segno distintivo.

7. Posso chiedere la registrazione di qualsiasi marchio?

Posso chiedere la registrazione di tutti i segni, parole, nomi di persone, disegni, lettere, cifre, suoni, forma del prodotto o della confezione di esso, combinazioni o tonalità cromatiche, atti a distinguere i prodotti o i servizi della mia impresa da quelli di altre imprese. Sono esclusi dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto; dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico; o dalla forma, o altra caratteristica, che dà un valore sostanziale al prodotto. Naturalmente, sono esclusi anche i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

8. Ogni domanda di registrazione di marchio viene accolta?

Per ottenere una registrazione il marchio deve essere nuovo, ovvero non identico né simile, ad un segno distintivo già noto e deve possedere capacità distintiva.

Ai sensi dell'art.8, comma 1, del Regolamento sul Marchio dell'Unione Europea (Regolamento (UE) 2017/1001): *“In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se:*

- *è identico al marchio anteriore e i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato richiesto sono identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio anteriore è tutelato;*
- *a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore”.*

9. Quali sono i parametri su cui è valutato il rischio di confusione tra 2 marchi?

Il rischio di confusione è valutato tenendo conto di più fattori, tra cui la comparazione dei segni e la comparazione di prodotti/servizi.

L'esito della comparazione dipende molto dall'Ufficio davanti al quale l'opposizione è stata presentata. Infatti, i medesimi marchi in conflitto potrebbero essere percepiti in maniera opposta dal consumatore di riferimento di diversa nazionalità: ad esempio, mentre i marchi «FIORUCCI» e «FIORELLI» sono stati ritenuti non confondibili per il consumatore italiano, gli stessi sono stati ritenuti confondibili dal punto di vista del consumatore giapponese.

Occorre, dunque, essere particolarmente accorti nella scelta del contesto (anche geografico) in cui le possibilità di successo di un'opposizione siano più elevate.

10. Il marchio che ho registrato è protetto per qualsiasi tipologia di prodotto e/o servizio della mia impresa?

No, o non necessariamente. Ogni marchio deve essere registrato per una o più specifiche classi merceologiche. Quindi per essere sicuro di essere protetto è necessario designare in fase di domanda le classi di interesse (in base alla Convenzione di Nizza).

11. Ho deciso di aggiungere una nuova tipologia di prodotti nel mio listino. Posso aggiungere una classe al marchio che ho registrato?

No. È necessario depositare una nuova domanda di registrazione, per lo stesso marchio, ma nella classe relativa ai nuovi prodotti.

12. Il marchio che ho registrato in Italia mi tutela anche all'estero?

No. Ogni marchio ha solo una copertura nazionale relativa al paese in cui tale marchio è stato registrato. L'Unione Europea ha deciso di istituire il Marchio Comunitario che tutela contemporaneamente il marchio in tutti i paesi dell'Unione.

13. Quanto costa registrare un marchio?

I costi relativi alle tasse di deposito sono legati alla nazione, o area geografica, ed al numero di classi designate. Nel caso si affidi ad un Consulente in Proprietà Industriale questa procedura, andranno tenuti in considerazione anche i relativi costi.

14. Il mio marchio può essere considerato "marchio storico"?

È storico il marchio di impresa registrato da almeno 50 anni o per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno 50 anni, utilizzato per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza e storicamente collegata al territorio nazionale. L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha istituito un rispettivo registro dei marchi storici di interesse nazionale.

15. Che cos'è il marchio tridimensionale?

Il marchio di forma o tridimensionale può riguardare la forma del prodotto e/o della sua confezione, purché la forma stessa possieda i caratteri di distintività tipici del marchio. In tal senso, non possono essere registrate forme imposte dalla natura stessa del prodotto o forme necessarie per ottenere un risultato tecnico. Questo tipo di tutela si avvicina molto alla tutela offerta dal disegno o modello ornamentale.

16. Possiedo un marchio nazionale e un marchio dell'Unione Europea: devo mantenerli in vita entrambi?

Se un segno oggetto di registrazione di marchio nazionale è stato, successivamente, oggetto di registrazione sovranazionale (ad esempio, una registrazione di marchio italiano anteriore alla registrazione di marchio dell'Unione Europea), alla scadenza del primo si potrà scegliere di non procedere al rinnovo dello stesso, essendo il marchio in ogni caso tutelato dalla seconda registrazione.

Tuttavia, è consigliabile mantenere in vita le registrazioni particolarmente risalenti, che possono costituire anteriorità ostative ad un numero di domande decisamente più ampio rispetto a quanto non possano fare registrazioni più recenti.

17. L'entrata in vigore della Brexit ha modificato i diritti sul mio marchio comunitario?

Tutti i marchi comunitari già registrati alla data del 31.12.2020 sono stati automaticamente "clonati" in identiche registrazioni di marchi britannici e hanno conservato quindi la priorità, l'anzianità e le relative date di deposito. Diversamente le domande di marchio comunitario ancora pendenti al 31.12.2020 potranno essere trasposte in equivalenti domande di marchio britanniche solo su "esplicita" istanza del titolare che dovrà essere presentata entro e non oltre il 30 settembre 2021.

18. La protezione del marchio si estende anche a segni simili?

Nel rispetto dei limiti territoriali e merceologici individuati, il titolare di un marchio può vietare a terzi di usare un segno non solo identico, ma anche simile al proprio. La valutazione della somiglianza può tenere conto della somiglianza grafica (quando i segni visivamente sono confondibili), della somiglianza fonetica (quando la confondibilità è correlata alla loro pronuncia), della somiglianza concettuale (quando il significato dei segni è analogo).

19. Quando un prodotto è “Made in Italy”?

Il segno distintivo “Made in Italy” nasce dagli stessi produttori italiani per distinguere le loro merci quando le commercializzavano all'estero, soprattutto nei settori della moda, dell'agroalimentare, dell'arredamento e della meccanica in senso lato.

Negli anni, varie normative hanno cercato di formalizzare i requisiti necessari per poter contraddistinguere i prodotti con tale marchio quali il fatto che i prodotti siano ottenuti e realizzati interamente in Italia, o abbiano subito in Italia l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale.

L'argomento è in continua evoluzione, tanto che, ad esempio, è nata la certificazione “100% made in Italy” rilasciata dall'Istituto per la Tutela dei Produttori Italiani.

20. Come posso tutelare il mio nome a dominio?

Un nome a dominio si compone di tre diversi “livelli”: il primo indica la provenienza e/o la natura del suo titolare (ad esempio .it, .eu, .gov); il secondo identifica il vero e proprio nome di dominio, ovvero la parte identificativa e distintiva dello stesso; il terzo è riconducibile al prefisso del World Wide Web (www).

Il codice della proprietà intellettuale (CPI) stabilisce il divieto di registrare come marchio, o di utilizzare come segno distintivo, il nome a dominio (registrato da terzi) in categorie commerciali simili o uguali, tale da ingenerare confusione nei consumatori.

Concordemente, il titolare di un dominio registrato ha diritto di chiedere la revoca, o il trasferimento a suo nome, della registrazione di un successivo nome a dominio o marchio che crei tale confusione, ed un titolare di un marchio registrato potrà radicare una domanda volta ad ottenere la revoca, o il trasferimento a suo nome, di una successiva registrazione di un nome a dominio uguale o simile al marchio.

*** *** ***

DIRITTO D'AUTORE

1. In cosa consiste la tutela offerta dal Diritto d'Autore?

L'autore acquisisce il diritto esclusivo di utilizzazione economica e riproduzione dell'opera per tutta la vita, e lo trasferisce agli eredi per altri 70 anni dalla sua morte.

2. Come ottengo la protezione della mia opera attraverso il Diritto d'Autore?

Il diritto nasce con la creazione dell'opera stessa, quale particolare espressione del lavoro intellettuale. Per esercitare tale diritto avrò comunque necessità di dimostrarne la paternità ed il momento di creazione. A tale scopo esistono differenti strumenti e/o enti certificatori.

3. Visto che sono italiano il mio Diritto d'Autore vale solo in Italia?

Tale diritto è riconosciuto nella quasi totalità delle nazioni del mondo e pertanto non necessita di una specifica registrazione o approvazione nei diversi paesi.

4. Posso brevettare il mio software?

Il software, inteso come programma per elaboratore, è considerato un'opera dell'ingegno di carattere creativo così come quelle appartenenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia. Per questo motivo, la sua tutela è normata dalla Legge sul Diritto di Autore.

5. Devo registrare il mio software presso la SIAE?

Lo scopo della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) è quella di assicurare ad autori ed editori la remunerazione del loro lavoro. In aggiunta, la SIAE mette a disposizione dei registri presso cui depositare il proprio software ed ottenere così una data certa e una prova della paternità del software. A questo scopo, o per ottenere analoghi risultati, esistono altre soluzioni, quali ad esempio la "WIPO PROOF" messa a disposizione dall'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO).

6. Come posso tutelare la mia banca dati?

Le banche dati, ed in particolare le "raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo", sono tutelate in Italia dalla Legge sul diritto d'autore in quanto opere dell'ingegno di carattere creativo. L'ordinamento comunitario, inoltre, ha riconosciuto alle banche dati una specifica ed autonoma tutela attraverso la Direttiva 96/9/CE, tutelando anche le raccolte di dati che non soddisfano i requisiti di proteggibilità del diritto d'autore. La ratio è stata concepita per tutelare gli investimenti effettuati, in quanto viene protetto il risultato finale di un'attività che dà vita ad un bene giuridicamente rilevante e meritevole di tutela in ragione degli ingenti investimenti finanziari, di tempo e di lavoro necessari per realizzarlo.

7. Ho realizzato dei fumetti in cui ho creato il personaggio principale. Quali diritti ho?

Una volta che hai realizzato i fumetti su un supporto tangibile, si applica la protezione sul diritto d'autore anche senza alcuna altra registrazione. In altre parole, i diritti nascono non appena realizzi le vignette su carta o sul tuo computer. Tuttavia, sarebbe meglio registrare i fumetti per dimostrare la data di creazione e la tua paternità (vedi Faq. 2). Inoltre, è sempre meglio apporre una indicazione di copyright (©) sulle copie pubblicate, che impedirà ai terzi una difesa di violazione accidentale.

8. Il proprietario dell'originale di un'opera d'arte, se è persona diversa dall'autore, può autorizzare la riproduzione dell'opera?

Il proprietario può disporre liberamente solo dell'opera originale ma non della sua riproduzione, pubblicazione o utilizzazione economica. Per queste attività, il proprietario dell'originale deve - come chiunque altro - richiedere l'autorizzazione dell'autore o dei suoi eredi.

9. Devo chiedere l'autorizzazione al titolare del diritto d'autore per utilizzare parte di una canzone?

Sì, è necessario ottenere il permesso sia dal proprietario del diritto d'autore sulla canzone che dal proprietario del diritto d'autore sulla sua registrazione audio. Tuttavia, in alcuni casi, potrebbe

non essere necessario: ad esempio, se la canzone è particolarmente “vecchia” ed è diventata di pubblico dominio, o se fossi in grado di dimostrare che stai usando solo una piccola parte della stessa, che non stai guadagnando dal suo uso e che non stai in nessun modo danneggiando il valore dell’opera.

10. Come faccio a registrare un album di “cover songs”?

Per ogni brano registrato sarà necessario ottenere l'autorizzazione della casa editrice licenziataria dei diritti d'autore. In molti casi, in Italia, è sufficiente contattare la SIAE per l'ottenimento di una licenza e la quantificazione delle royalties da pagare.

*** *** ***

CONTRAFFAZIONE - CONCORRENZA SLEALE

1. Che cos'è la contraffazione?

È la realizzazione di una copia illecita di un prodotto originale. I contraffattori cercano di copiare le caratteristiche, i materiali o l'aspetto di prodotti originali al fine di sfruttare il buon nome del prodotto stesso, fondato su di un marchio, un'indicazione di provenienza, un design o un brevetto.

2. Posso citare per contraffazione un mio concorrente che commercializza un prodotto/servizio uguale al mio?

Se, e solo se, il mio prodotto/servizio è tutelato da una delle privative che la Proprietà Intellettuale individua: marchio, brevetto, design, diritto d'autore, segreti commerciali, ecc. In alternativa si può verificare la presenza di un comportamento illecito ai sensi della normativa sulla concorrenza sleale così come prevista dal Codice Civile.

3. Come mi proteggerò dalla contraffazione?

Esistono differenti misure e azioni da intraprendere per verificare e determinare la presenza di una attività contraffattoria. Da un procedimento di descrizione e/o una richiesta di sequestro fino ad un procedimento giudiziale presso la corte specializzata di un Tribunale.

4. Quali sono i tribunali competenti per le violazioni di diritti di proprietà industriale?

Dal 2003 operano delle “sezioni specializzate in materia di impresa”, specializzate in proprietà industriale, presso i tribunali e le corti di appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

5. Che cos'è un sequestro giudiziale?

Il sequestro è un provvedimento giudiziale con cui viene bloccata la commercializzazione dei beni contraffatti. I prodotti sequestrati vengono sigillati nel luogo ove si trovano, in modo che non possano essere né spostati, né venduti.

Il sequestro si può ottenere in via di urgenza tramite un procedimento cautelare, con esito nell'arco di pochi mesi e a volte di poche settimane.

Ottenuto il sequestro, è necessario introdurre un giudizio di merito, per accertare in modo le ragioni delle parti e per l'eventuale risarcimento del danno.

6. Cos'è la concorrenza sleale e quali ne sono i presupposti?

La concorrenza sleale è una concorrenza “disonesta”, tipizzata dal legislatore nel Codice civile e in altre leggi speciali.

Si ha rapporto di concorrenza quando due soggetti imprenditori offrono sullo stesso mercato beni o servizi destinati a soddisfare bisogni identici o simili, mirando quindi alla medesima clientela.

L'ambito di applicazione soggettivo della disciplina della concorrenza sleale è quindi costituito da 2 soggetti che esercitino attività d'impresa e che siano tra loro in rapporto di concorrenza.

Il bene giuridico protetto è il rapporto tra gli imprenditori e, solo in via indiretta, il mercato e il consumatore.

Rilevano quindi il profilo merceologico (il tipo di prodotti e servizi offerti alla medesima clientela) e il profilo territoriale (il mercato ove avviene l'incontro fra domanda e offerta).

7. Quali sono le ipotesi di concorrenza sleale?

Il Codice civile, con l'art. 2598, mira a garantire che la competizione fra imprenditori si svolga in maniera corretta e leale e per questo vieta ogni pratica di concorrenza sleale. In particolare, il divieto colpisce chiunque:

- (i) compia atti di concorrenza confusoria (art. 2598, n. 1, c.c.) e quindi usi nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con quelli legittimamente usati da altri; imiti servilmente i prodotti di un concorrente; compia con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
- (ii) diffonda notizie o apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente idonei a determinarne il discredito (c.d. concorrenza denigratoria: art. 2598, n. 2, c.c.);
- (iii) si appropri di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente (art. 2598, n. 2, c.c.);
- (iv) si avvalga di qualsiasi altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda (art. 2598, n. 3, c.c.).

8. Come posso difendermi da un atto di concorrenza sleale?

Quando viene svolta una delle attività di concorrenza sleale, l'imprenditore danneggiato potrà pretendere che il concorrente ponga fine al suo comportamento. Egli potrà quindi ricorrere al Tribunale (competente per territorio) o fare denuncia all'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato; entrambi questi enti – laddove accertino la condotta sleale – potranno applicare sanzioni quali l'interruzione degli atti sleali (inibitoria); l'eliminazione di tutti gli effetti a favore derivanti da atti di concorrenza sleale; il risarcimento dei danni a favore dell'imprenditore leso (artt. 2599 e 2600 c.c.).

*** *** ***

FAQ COMPLIANCE

1. Cos'è il Modello Organizzativo ai sensi del Decreto Legislativo 231 del 2001?

Il Decreto Legislativo 231 del 2001 ha introdotto la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, che deriva dalla commissione di specifici reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli enti da determinate persone fisiche.

In base al principio costituzionale per il quale la responsabilità penale è ascrivibile solo ad una persona fisica, la disciplina in esame ha introdotto una figura di responsabilità non penale delle società o degli enti che si avvalgono del reato come strumento per affermare la loro posizione sul mercato.

Si tratta di una figura di responsabilità autonoma della società che si aggiunge alla responsabilità penale della persona fisica autrice del reato e permette di colpire direttamente la società o gli enti che abbiano avuto un interesse o tratto un vantaggio.

2. Il Decreto Legislativo 231 del 2001 si applica solo in Italia?

Il Decreto Legislativo 231 del 2001 si applica in relazione sia a reati commessi in Italia sia a quelli commessi all'estero, purché l’ente abbia la sua sede principale in Italia e nei confronti dello stesso non proceda direttamente lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

3. A cosa serve il Modello di organizzazione e gestione?

Il modello di organizzazione e gestione costituisce il complesso di regole, di disposizioni e di schemi organizzativi e connessi compiti e responsabilità, funzionale alla realizzazione ed alla diligente gestione di un sistema di controllo e monitoraggio delle attività aziendali al fine della prevenzione del rischio della commissione (anche tentata) di un reato-presupposto.

4. Quali sono le caratteristiche essenziali che deve avere un Modello di Organizzazione e Gestione secondo il Decreto Legislativo 231/2001?

Secondo il D.lgs. 231/2001, il Modello deve prevedere: 1. l’individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati; 2. specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire; 3. l’individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; 4. obblighi di informazione nei confronti dell’organismo di vigilanza; 5. un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso; 6. uno o più canali che consentano di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, o di violazioni del Modello, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; 7. almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante; 8. il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; 9. sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

5. Chi possono essere gli autori materiali dei reati ex Decreto Legislativo 231/2001?

Possono essere, principalmente, le persone che svolgono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione dell’azienda, le persone che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo dell’azienda (i.e.: componenti dei consigli di amministrazione, amministratori

delegati, direttori generali, soggetti delegati per lo svolgimento delle funzioni in materia di sicurezza sul lavoro), oppure le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali.

6. Quali sono i presupposti per l'esonero della responsabilità?

Il Decreto Legislativo 231 del 2001 dispone che l'ente non risponde se prova che:

- ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
- ha affidato ad un organismo interno dotato di poteri autonomi di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento;
- le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

7. Chi decide sulla responsabilità dell'ente?

L'esonero dalla responsabilità dell'ente è sottoposto al giudizio di idoneità del modello di organizzazione che il giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale a carico dell'autore materiale del fatto illecito.

8. È possibile ottenere la riduzione della sanzione pecuniaria in caso di condanna della società per un reato presupposto ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001?

La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a € 103.291 se: a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. La sanzione pecuniaria è ridotta da un terzo alla metà, se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è efficacemente adoperato in tal senso; b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Nel caso in cui sussistano entrambe le condizioni di cui alle lett. a) e b) la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi e in ogni caso la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a € 10.329.

9. Cos'è l'Organismo di Vigilanza (OdV)?

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di promuovere l'attuazione del modello, attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali, l'acquisizione di informazioni sulle attività e sui connessi rischi rilevanti ai fini del Decreto Legislativo 231 del 2001. Esso ha inoltre la responsabilità di sensibilizzare e diffondere i principi di correttezza nei comportamenti e di rispetto delle procedure e la verifica in concreto del funzionamento del modello.

10. Quali sono i requisiti che deve avere l'Organismo di Vigilanza?

Indipendenza, autonomia, professionalità, onorabilità e continuità d'azione sono i requisiti richiesti all'OdV.

Infatti, il corretto ed efficace svolgimento dei complessi compiti che l'Organismo di Vigilanza è chiamato a svolgere costituisce il presupposto imprescindibile per l'esonero dalla responsabilità amministrativa dell'organizzazione. Per questa ragione, l'OdV deve disporre di reali poteri di iniziativa, autonomia e controllo e non dovrà avere compiti operativi che, facendolo partecipe

delle decisioni dell'ente, potrebbero pregiudicarne la serenità di giudizio al momento dell'effettuazione delle verifiche.

11. È meglio optare per un Organismo di Vigilanza monocratico o collegiale?

L'Organismo di Vigilanza può essere "monocratico", ossia costituito da una sola persona, oppure "collegiale", ossia composto da più soggetti. In entrambi i casi, l'OdV può essere costituito da membri "interni" e/o da membri "esterni" all'impresa. La prassi registra una maggiore diffusione degli OdV a composizione collegiale, anche se nelle aziende di piccole dimensioni non è infrequente la presenza di un Organismo monocratico; in tal caso, l'incarico viene quasi sempre affidato ad un professionista esterno.

Nel caso in cui l'ente opti per un Organismo collegiale è frequente la composizione a tre soggetti, uno o due dei quali professionisti esterni. Di solito il componente esterno è un libero professionista. È molto importante che egli non sia già legato da un rapporto lavorativo con l'ente (altrimenti rischierebbero di difetto i requisiti dell'autonomia e dell'indipendenza). La presenza di un componente interno all'azienda è utile perché può mettere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza specifiche competenze tecniche e quella indispensabile conoscenza della realtà aziendale, spesso complessa, che è "conditio sine qua non" per l'efficace azione dell'OdV.

12. A chi compete la nomina dell'ODV?

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico dell'Ente.

13. La semplice realizzazione documentale di un modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 consente di beneficiare dell'esimente di responsabilità?

No, il modello deve anche essere efficacemente attuato in azienda e idoneo a prevenire i reati. Ancora oggi, molte aziende sono erroneamente convinte che il solo fatto di aver definito un Modello 231 adeguato sia sufficiente come esimente. In realtà e come sottolineato anche dalle Linee Guida di Confindustria 2021, affinché al modello sia riconosciuta efficacia esimente l'impresa deve adottare una seria e concreta opera di implementazione delle iniziative di prevenzione e controllo, su misura per il proprio contesto organizzativo.

"Il modello - recitano le citate Linee Guida - non deve rappresentare un adempimento burocratico, una mera apparenza di organizzazione. Esso deve vivere nell'impresa, aderire alle caratteristiche della sua organizzazione, evolversi e cambiare con essa".

Per valutare, implementare o aggiornare il proprio modello è fondamentale conoscere l'organizzazione, misurarla, analizzarla e valutarla. Ciò consente di costruire un modello 231 sartoriale.

14. Qual è la differenza tra Codice etico e Codice di condotta?

Nel Codice etico sono enunciati i valori, i principi e le regole cui sono improntati comportamenti e le attività dell'impresa; con esso, l'impresa chiarisce le proprie responsabilità etiche e sociali verso l'interno e verso l'esterno.

Il codice di condotta è l'insieme delle regole di comportamento cui i destinatari del codice etico devono improntare il proprio operato per uniformarsi ai principi e ai valori dell'impresa.

15. Di cosa si occupa la normativa antitrust?

Il Diritto Antitrust o diritto alla concorrenza tutela il bene primario della concorrenza, impedendo che le imprese, singolarmente o congiuntamente, influenzino la regolare competizione

economica adottando comportamenti che possano restringere la concorrenza, creando o rafforzando una posizione di monopolio.

È definito “Antitrust” anche l’organo che vigila sull’osservanza del rispetto di tali norme. In Italia, è chiamato Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).

Il fine ultimo delle normative antitrust è sostenere una economia di mercato libera, garantendo una forte concorrenza che conduca a una distribuzione più efficiente di merci e servizi a prezzi più bassi e a una migliore qualità.

16. Quando la mia azienda deve prestare attenzione alla normativa antitrust?

La normativa antitrust è volta ad evitare che le imprese coordinano i loro comportamenti sul mercato restringendo la concorrenza e, di conseguenza, danneggiando i consumatori o gli altri concorrenti. L’AGCM vigila perché questo non accada. Essa interviene anche quando un’azienda abusa del suo potere di mercato, per esempio imponendo ai consumatori prezzi troppo alti o impedendo l’accesso sul mercato ai potenziali concorrenti.

In caso di acquisizione o fusione tra due aziende, l’AGCM verifica che la nuova impresa non abbia un eccessivo potere di mercato. Se ritiene che esistano rischi per la competizione può vietare l’operazione o imporre misure che mitigano gli effetti anticoncorrenziali.

17. Che cos’è il rating di legalità?

Il rating di legalità è un indicatore del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle aziende che ne abbiano fatto richiesta, vale a dire del grado di attenzione che l’azienda ripone nella corretta gestione del proprio business.

Possono richiedere il rating di legalità le imprese che:

- hanno sede operativa in Italia;
- un fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso nell’anno precedente a quello della domanda;
- sono essere iscritte al registro imprese da almeno due anni alla data della domanda.

18. A cosa serve il rating di legalità?

Le imprese che conseguono il rating di legalità possono godere di una serie di vantaggi:

- vantaggio reputazionale, in quanto il rating di legalità “certifica” in modo ufficiale il valore etico dell’impresa;
- facilitazioni per ottenere finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;
- facilitazioni nelle concessioni di finanziamenti da parte delle banche, che tengono conto del rating di legalità attribuito alle imprese nel processo di istruttoria per la concessione del finanziamento richiesto.

*** *** ***

FAQ - CONSERVAZIONE DIGITALE

1. Cos'è la conservazione digitale?

Per conservazione digitale si intende la conservazione effettuata in conformità alla disciplina prevista dal Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e alle relative linee guida, pubblicate nel maggio 2021 e che si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2022 (Nuove Linee Guida AGID).

2. Quali sono i documenti che devono obbligatoriamente essere conservati digitalmente?

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera p, CAD, il documento informatico è *“il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”*. Sono documenti informatici, a titolo esemplificativo: e-mail, XML, foto, video, messaggi WhatsApp, codici programma, log, etc.

L'art. 43, comma. 3, CAD, stabilisce che *“I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali, nel rispetto delle Linee guida.”*

Quindi ogni documento informatico, di cui una norma di legge preveda la conservazione, deve essere conservato nel rispetto delle procedure previste dal CAD e dalle Linee guida.

La stampa e la conservazione cartacea di documenti nativi digitali (*i.e.* contratti sottoscritti digitalmente, PEC, fatture elettroniche) non soddisfa i requisiti previsti per la conservazione, in quanto ciò che viene così conservato è una copia analogica, la cui corrispondenza all'originale informativo potrebbe essere oggetto di contestazioni, secondo quanto previsto dall'art. 23, co. 2, CAD, salvo che la conformità all'originale sia attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

3. Come si effettua la conservazione digitale?

La conservazione digitale può essere eseguita dalle imprese:

- 1) in modo autonomo;
- 2) affidandosi a soggetti terzi, definiti “Conservatori”.


La scelta di procedere autonomamente non è comune per:

- l'elevato tecnicismo della disciplina legale e regolamentare che governa la conservazione digitale;
- l'alta frequenza delle modifiche normative e regolamentari che intervengono sulla disciplina;
- gli elevati costi di predisposizione del sistema previsto dal CAD e dalle Linee guida;
- i profili di rischio nel caso in cui vi siano errori nella conservazione (es. inopponibilità dei documenti conservati alla PA e ai privati).

Per poter procedere alla conservazione digitale *in house*, le imprese devono procedere con la nomina del responsabile della conservazione che dovrà redigere il manuale di conservazione. Solo una volta pubblicato il manuale sarà possibile dare avvio al procedimento di conservazione dei singoli documenti informatici.

4. Quali sono i ruoli nel processo di conservazione?

Ve lo spieghiamo con uno schema:



5. Chi è il responsabile della conservazione?

L'art. 44, comma 1-quater, CAD ci dice che il responsabile della conservazione è un soggetto che opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali, con il responsabile della sicurezza e con il responsabile dei sistemi informativi.

Egli definisce e attua le politiche complessive del sistema di conservazione e ne governa la gestione con piena responsabilità ed autonomia.

Il responsabile della conservazione, sotto la propria responsabilità, può delegare lo svolgimento delle proprie attività o parte di esse a uno o più soggetti, che all'interno della struttura organizzativa abbiano specifiche competenze ed esperienze. Tale delega, riportata nel manuale di conservazione, deve individuare le specifiche funzioni e competenze delegate.

Per i soggetti diversi dalla Pubblica Amministrazione, il ruolo del responsabile della conservazione può essere svolto da un soggetto esterno all'organizzazione, in possesso di idonee competenze giuridiche, informatiche ed archivistiche, purché terzo rispetto al Conservatore al fine di garantire la funzione del Titolare dell'oggetto di conservazione (l'impresa) rispetto al sistema di conservazione (paragrafo 4.5 delle Linee Guida).

6. Quali sono le attività proprie del Responsabile della Conservazione?

Il Responsabile della Conservazione:

a) definisce le politiche di conservazione e i requisiti funzionali del sistema di conservazione, in conformità alla normativa vigente e tenuto conto degli standard internazionali, in ragione delle

- specificità degli oggetti digitali da conservare (documenti informatici, aggregazioni informatiche, archivio informatico), della natura delle attività che il Titolare dell'oggetto di conservazione svolge e delle caratteristiche del sistema di gestione informatica dei documenti adottato;
- b) gestisce il processo di conservazione e ne garantisce nel tempo la conformità alla normativa vigente;
 - c) genera e sottoscrive il rapporto di versamento, secondo le modalità previste dal manuale di conservazione;
 - d) genera e sottoscrive il pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma elettronica qualificata, nei casi previsti dal manuale di conservazione;
 - e) effettua il monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione;
 - f) effettua la verifica periodica, con cadenza non superiore ai cinque anni, dell'integrità e della leggibilità dei documenti informatici e delle aggregazioni documentarie degli archivi;
 - g) al fine di garantire la conservazione e l'accesso ai documenti informatici, adotta misure per rilevare tempestivamente l'eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione e delle registrazioni e, ove necessario, per ripristinare la corretta funzionalità; adotta analoghe misure con riguardo all'obsolescenza dei formati;
 - h) provvede alla duplicazione o copia dei documenti informatici in relazione all'evolversi del contesto tecnologico, secondo quanto previsto dal manuale di conservazione;
 - i) predispose le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione come previsto dal §4.11 delle Linee guida;
 - j) assicura la presenza di un pubblico ufficiale, nei casi in cui sia richiesto il suo intervento, garantendo allo stesso l'assistenza e le risorse necessarie per l'espletamento delle attività al medesimo attribuite;
 - k) assicura agli organismi competenti previsti dalle norme vigenti l'assistenza e le risorse necessarie per l'espletamento delle attività di verifica e di vigilanza;
 - l) predispose il manuale di conservazione di cui al par. 4.7 e ne cura l'aggiornamento periodico in presenza di cambiamenti normativi, organizzativi, procedurali o tecnologici rilevanti.

Nel caso in cui il servizio di conservazione venga affidato ad un conservatore, le attività sopra elencate o alcune di esse, ad esclusione della predisposizione del manuale di conservazione, potranno essere affidate al responsabile del servizio di conservazione, rimanendo in ogni caso inteso che la responsabilità giuridica generale sui processi di conservazione, non essendo delegabile, rimane in capo al responsabile della conservazione.

7. Che cos'è il Manuale di conservazione?

Il manuale di conservazione è un documento informatico che deve illustrare dettagliatamente l'organizzazione, i soggetti coinvolti e i ruoli svolti dagli stessi, il modello di funzionamento, la descrizione del processo, la descrizione delle architetture e delle infrastrutture utilizzate, le misure di sicurezza adottate e ogni altra informazione utile alla gestione e alla verifica del funzionamento, nel tempo, del sistema di conservazione.

Il manuale di conservazione, inoltre, deve riportare:

- a) i dati dei soggetti che nel tempo hanno assunto la responsabilità del sistema di conservazione, descrivendo in modo puntuale, in caso di delega, i soggetti, le funzioni e gli ambiti oggetto della delega stessa;

- b) la struttura organizzativa comprensiva delle funzioni, delle responsabilità e degli obblighi dei diversi soggetti che intervengono nel processo di conservazione;
- c) la descrizione delle tipologie degli oggetti digitali sottoposti a conservazione, comprensiva dell'indicazione dei formati gestiti, dei metadati da associare alle diverse tipologie di oggetti e delle eventuali eccezioni;
- d) la descrizione delle modalità di presa in carico di uno o più pacchetti di versamento, comprensiva della predisposizione del rapporto di versamento;
- e) la descrizione del processo di conservazione e del trattamento dei pacchetti di archiviazione;
- f) la modalità di svolgimento del processo di esibizione e di esportazione dal sistema di conservazione con la produzione del pacchetto di distribuzione;
- g) la descrizione del sistema di conservazione, comprensivo di tutte le componenti tecnologiche, fisiche e logiche, opportunamente documentate e delle procedure di gestione.

Il Manuale di conservazione deve essere predisposto dal Responsabile della Conservazione (attività non delegabile a terzi).

*** *** ***

FAQ DIRITTO COMMERCIALE

1. La nostra azienda non può più far fronte a tutti o ad alcuni degli obblighi assunti in un contratto a causa di una situazione imprevista occorsa recentemente. Posso estinguere l'obbligazione?

Una simile situazione potrebbe essere configurata come "impossibilità sopravvenuta della prestazione" a patto che si siano verificate le circostanze di cui agli artt. 1256 e seguenti del codice civile, e precisamente tale situazione deve essere:

sopravvenuta: deve intervenire dopo la nascita del contratto

dovuta a caso fortuito o forza maggiore: l'evento non deve essere collegato al comportamento di una delle parti

oggettiva: la prestazione deve essere diventata oggettivamente impossibile

definitiva: l'evento deve essere di natura tale che non permetta in alcun modo di eseguire la prestazione.

2. La nostra azienda conduce in locazione un immobile ad uso commerciale ex L. 392/1978 ed una relativa attività. Tuttavia, a causa della situazione COVID i consumi sono cessati da circa un mese, possiamo recedere per gravi motivi?

Occorre premettere che la diffusione del COVID-19, in sé, non è sufficiente ai fini del recesso per gravi motivi. È necessario verificarne le conseguenze caso per caso.

I gravi motivi che giustificano il recesso del conduttore devono essere – per orientamento giurisprudenziale costante – estranei alla sua volontà, imprevedibili, sopravvenuti, tali da rendere oltremodo gravosa la prosecuzione del rapporto e da incidere significativamente sull'azienda del conduttore. Conseguentemente, non possono costituire "gravi motivi" di cui all'art. 27 L. n. 392 del 1978 gli eventi rientranti nell'ordinario rischio di impresa.

Le gravi conseguenze economiche che effettivamente subisce il singolo esercizio commerciale del conduttore (e non l'operatore commerciale nel suo complesso) a causa dei provvedimenti del

Governo italiano potrebbero ben sostenersi essere gravi motivi che giustificano il recesso ex art. 27 della L. n. 392/1978.

Come intuibile, quanto sopra potrà subire delle variazioni in base al contenuto dei singoli contratti sottoscritti dagli operatori commerciali ed anche con riferimento alla durata nel tempo dei provvedimenti e dei loro effetti.

3. La fiera a cui la nostra azienda si era iscritta è stata posticipata a causa Covid19, ma non siamo più interessati a partecipare nella nuova data. Possiamo risolvere il contratto con l'ente fieristico e ottenere il rimborso di quanto pagato a titolo di acconto?

È noto che molti eventi fieristici calendarizzati in questi mesi sono stati rinviati a causa dei provvedimenti delle autorità nazionali finalizzate a contenere la diffusione della pandemia di Covid-19. Tali provvedimenti, per il loro contenuto, entrano a pieno titolo nella categoria degli eventi di forza maggiore.

Per capire se effettivamente l'espositore possa risolvere il contratto ed ottenere il rimborso dell'acconto, occorre: a) verificare con attenzione il contratto sottoscritto con la società fieristica; b) verificare la motivazione addotta dall'ente fiera sul rinvio della data dell'evento; c) valutare ed essere in grado di dimostrare il venir meno - per l'espositore - dell'interesse a partecipare alla fiera nella nuova data in quanto, per esempio, la partecipazione sarebbe risultata commercialmente inefficace e/o economicamente non remunerativa rispetto alla data originariamente fissata.

4. Vorremmo esportare i nostri prodotti con continuità e non con singole ed occasionali vendite, ma non conoscendo il mercato estero qual è il modo migliore per "iniziare"?

Una delle soluzioni più efficaci e pratiche per "affacciarsi" su mercati di cui non si hanno sufficienti informazioni è quella della Concessione di Vendita. È un contratto atipico che regola un rapporto di collaborazione pressoché costante, organizzato e strutturato, e che facilita l'espansione di una impresa su un territorio straniero. La società (Concedente) può decidere di affidare la vendita del proprio prodotto/servizio ad un distributore (Concessionario) che possa occuparsi di tutte le attività necessarie a supporto della vendita. La Concessione può anche essere in esclusiva.

5. Mi conviene stipulare con il mio rivenditore un contratto estimatorio?

Il contratto estimatorio è un tipico esempio di obbligazione facoltativa, in cui la prestazione dedotta in contratto è una sola, ma la parte può liberarsi compiendo un'altra (in questo caso, la riconsegna dei beni).

Il contratto estimatorio si distingue dal mandato, poiché la facoltà dell'accipiens di restituire i beni si differenzia dall'obbligo di restituzione previsto in capo al mandatario dall'art. 1713 c.c., e inoltre a nulla rileva che il rivenditore fornisca un rendiconto al tradens, analogamente a quanto previsto dallo stesso art. 1713, poiché tale conteggio non è prerogativa esclusiva del contratto di mandato.

Similmente, il contratto estimatorio si differenzia dal contratto di agenzia, poiché in quest'ultimo l'agente si limita a promuovere la conclusione di contratti per conto del committente.

6. Sui prodotti della nostra Azienda è necessario offrire una garanzia legale o una garanzia commerciale?

La garanzia legale è obbligatoria per legge, è valida due anni dalla consegna del bene, è inderogabile e può essere fatta valere dal consumatore direttamente nei confronti del venditore, nel caso in cui il bene di consumo presenti un difetto di conformità rispetto al contratto di vendita. Accanto alla garanzia legale, l'art. 132 del Codice del Consumo prevede la possibilità di offrire, gratuitamente oppure a pagamento, una garanzia commerciale o convenzionale che non può limitare o escludere quella legale e che può comprendere servizi aggiuntivi di assistenza.

La garanzia commerciale si affianca quindi alla garanzia legale e di solito viene offerta dal produttore ed è relativa al buon funzionamento della cosa acquistata.

7. Chi è il “*falsus procurator*”?

L'art. 1398 del Codice civile considera l'ipotesi del *falsus procurator* come “colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri, o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli” e prevede la responsabilità in capo al *falsus procurator* per il danno che il terzo contraente abbia sofferto per avere, senza sua colpa, confidato nella validità del contratto.

8. Quali sono gli effetti del contratto stipulato dal *falsus procurator*?

Il Codice civile non indica quale sia la sorte del contratto stipulato dal *falsus procurator*. La Giurisprudenza maggioritaria ritiene che il contratto concluso dal falso rappresentante non sia nullo e neppure annullabile, ma soltanto inefficace; tale inefficacia è rilevabile d'ufficio nell'ipotesi in cui ad agire in giudizio sia il terzo contraente, qualora egli sia intenzionato ad ottenere tutela dalla posizione giuridica che gli deriva da quella stipulazione.

Laddove sia il falso rappresentato ad agire proponendo una domanda compatibile con il riconoscimento dell'efficacia del contratto, sarebbe illogico che il giudice rilevasse di propria iniziativa l'inefficacia, dato che la domanda del falso rappresentato equivale ad un'implicita ratifica dell'operato del *falsus procurator*.

Il terzo contraente che abbia senza sua colpa confidato nella validità del contratto concluso dal falso rappresentante, può attivare una richiesta risarcitoria nei confronti di quest'ultimo.

9. Quali sono le differenze tra il contratto di procacciatore d'affari e quello di agenzia?

Le figure dell'agente e del procacciatore di affari sono affini, ma presentano differenze e rilevanti, con conseguente diversa disciplina giuridica. Il contratto di agenzia è infatti espressamente disciplinato dalla legge, mentre il contratto di procacciamento di affari è un contratto atipico, cioè sviluppatosi nella prassi grazie alle regole e ai principi fissati da dottrina e giurisprudenza.

In sintesi: l'agente è colui che assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto del preponente e dietro retribuzione, la conclusione dei contratti in una zona determinata. Il procacciatore di affari, invece, svolge un'attività senza vincolo di stabilità e in via occasionale ed episodica, nell'ambito della quale raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole al committente da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni.

10. Che cos'è una IP Company?

Il termine “IP Company” (dove per IP si intende Intellectual Property) serve ad indicare un soggetto giuridico creato allo scopo di concentrare tutti i beni immateriali (marchi, brevetti, software, etc.) di uno o, come nel caso più comune, di più soggetti giuridici appartenenti ad uno stesso gruppo aziendale.

11. A che cosa serve l'IP Company?

L'IP Company consente di semplificare la gestione del flusso dei costi e dei ricavi e dei contratti di licenza e di cessione relativi ai beni immateriali, oltre che ad attrarre eventuali investitori.

12. Nella locazione (abitativa o commerciale), come avviene la ripartizione delle spese tra locatore e conduttore?

L'art. 1576 c.c. stabilisce che il proprietario (locatore) deve eseguire, durante la locazione tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione.

La legge 392/78 (sulle locazioni degli immobili urbani) afferma che il conduttore deve sostenere le spese per la pulizia, quelle relative all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, le spese dell'energia elettrica, dell'acqua, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria. Egli deve provvedere altresì alle spese per lo spurgo dei pozzi neri e delle latrine e alle spese di fornitura di altri servizi comuni. Se nello stabile c'è un servizio di portineria, il conduttore dovrà sostenerne la spesa nella misura del 90%.

Nonostante le indicazioni normative, non sempre è facile capire se ci si trovi di fronte a un intervento di manutenzione ordinaria o di manutenzione straordinaria.

Per semplificare l'opera degli interpreti e limitare il contenzioso, negli anni sono state emanate delle specifiche tabelle che hanno regolamentato nello specifico la ripartizione delle spese. Una di queste, è la tabella di ripartizione degli oneri allegata al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2017.

13. Quando il conduttore può recedere dal contratto di locazione commerciale?

Il conduttore può recedere dal contratto in ogni momento, dando 6 mesi di preavviso, qualora ricorrano gravi motivi (art. 27 c. 7, 8 legge 392/1978).

Il recesso del conduttore può essere legale e convenzionale.

Il recesso legale (art. 27 c. 8 legge 392/1978), può avvenire:

- in ogni momento,
- previo preavviso di 6 mesi (il canone di locazione deve essere versato per tutto il semestre di preavviso, benché l'immobile venga rilasciato prima dal conduttore)
- per gravi motivi.

I gravi motivi sono fatti estranei alla volontà del conduttore, sopravvenuti alla conclusione del contratto e tali da impedirne la prosecuzione. Secondo la Cassazione, grave motivo può essere la crisi finanziaria del conduttore, tale da non consentirgli di mantenere la locazione. Altri gravi motivi possono essere, per esempio, il mancato ottenimento delle licenze e autorizzazioni che permettano di svolgere l'attività commerciale per la quale si era preso l'immobile in locazione, oppure anche una congiuntura economica favorevole, che porta l'attività commerciale ad espandersi e genera la necessità di disporre di locali più ampi per la sua gestione.

In ogni caso, i motivi devono essere tali da rendere più gravosa, per il conduttore, la prosecuzione del contratto e tale gravosità deve avere una connotazione oggettiva, che non si risolve in una valutazione unilaterale del conduttore sulla convenienza o meno di mantenere il rapporto (in tal senso, non costituisce grave motivo una ragione di convenienza economica, quale l'aver trovato un immobile con un canone inferiore).

Il recesso convenzionale (art. 27 c. 7 legge 392/1978) si ha quando le parti inseriscono nel contratto un'apposita clausola che consenta il recesso a prescindere dai gravi motivi (necessari nel recesso legale) ovvero che subordini il recesso ad altri motivi. Anche in questo caso, il conduttore può recedere in qualsiasi momento, ma previo preavviso di 6 mesi.

14. Quando il locatore può recedere dal contratto di locazione commerciale?

Alla prima scadenza del contratto di locazione (6 anni per le locazioni di immobili adibiti ad attività industriali, commerciali, artigianali, di interesse turistico, sportivo e di lavoro autonomo, e 9 anni per le locazioni di immobili adibiti ad attività alberghiera o assimilata), il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto per ulteriori 6 / 9 anni.

Tale disdetta va comunicata dal locatore al conduttore con lettera raccomandata A/R o via pec 12 mesi prima (18 mesi in caso di locazioni alberghiere) della scadenza contrattuale e può esercitarsi solo in presenza dei casi tassativi indicati dalla legge (art. 29 legge 392/1978).

Alla seconda scadenza, il locatore può comunicare la rinuncia al rinnovo senza dover addurre alcuna motivazione; ovvero, può proporre al conduttore un rinnovo del contratto alle stesse o a nuove condizioni.

15. Nella locazione commerciale, quando è dovuta l'indennità per la perdita dell'avviamento?

L'indennità per perdita di avviamento si pone gli obiettivi di: (i) risarcire il conduttore per la cessazione della locazione, allo stesso riconoscendo un *quantum* per la perdita dell'avviamento che egli ha creato con la propria attività nell'immobile oggetto di locazione; (ii) impedire al locatore di avvantaggiarsi illegittimamente dell'incremento di valore apportato ai locali e dovuto all'esercizio dell'attività del conduttore.

L'art. 34 della legge n. 392/78 stabilisce che in caso di cessazione del rapporto di locazione di immobile ad uso commerciale, turistico, industriale, sportivo o professionale, il conduttore ha diritto ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto, ovvero a 21 mensilità se si tratta di attività alberghiera.

L'indennità di avviamento non è dovuta in caso di:

- risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore;
- risoluzione del contratto per disdetta del conduttore;
- risoluzione del contratto per recesso del conduttore;
- risoluzione del contratto a seguito dell'apertura di procedura fallimentare del proprietario.

Sono altresì esclusi dal diritto all'indennità di avviamento quelle attività che non comportino un contatto diretto con il pubblico degli utenti e dei consumatori, nonché gli immobili destinati all'esercizio di attività professionali e gli immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, stazioni di servizio, alberghi e villaggi turistici (art. 35 legge 392/78).

Per i locali posti all'interno di un centro commerciale, non si applica in automatico l'esclusione del diritto all'avviamento, ma occorre valutare la capacità dell'attività svolta di creare un avviamento "proprio", con una propria clientela, indipendentemente dagli altri esercizi presenti nel centro commerciale.